



Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 45 del 29/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:28 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. **10.014**, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA	SINDACO	Presente
DI PASQUALE VALERIO	VICE SINDACO	Presente
CALLAIOLI JESSICA	CONSIGLIERE	Presente
PACELLA HILARY	CONSIGLIERE	Presente
QUERCI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
IACOPONI MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
SIMONETTI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
SARRI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
DIGAETANO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MENICAGLI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
VITI EMILIANO	CONSIGLIERE	Assente
RICCI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
GRAGNOLI BENITO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti N. 8

Assenti N. 5

Assume la Presidenza **SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **DI PIETRO DANIELA**.

Risultano **presenti** gli Assessori extraconsiliari Bellucci Valeria,

Risultano **assenti** gli Assessori extraconsiliari Pullini Cristiano, Mottola Catia

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la nuova disciplina dell'IMU;

Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- che per la L. n. 160/2019 sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di



polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;



Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ricordato che con Regolamento IMU si è ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749 che prevede la detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 748;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755 che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 L. 208/2015 per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754, fino al 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo TASI, di cui al comma 677, art. 1 L. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 L. n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al comma 755 i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il



mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel caso vi siano più pertinenze della medesima categoria obbligo di indicazione della pertinenza a fini IMU con dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,6%** (con la detrazione di € 200,00 di cui all'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019);
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti concordati" tra le associazioni di inquilini e proprietari ex artt. 2,4 e 5 L. n. 431/98, dove il



locatario ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale; con riduzione dell'imposta al 75% a norma del comma 760, art. 1 L. 160/2019 (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,4%**;

- aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,46%**;
- aliquota prevista per abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale a fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sugli immobili (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,48%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che vi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado per le quali la lettera c), comma 747, art. 1, L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile: **0,58%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) locate con contratto registrato dove il locatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci a condizione che le stesse non siano locate né date in comodato (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,76% (totalmente riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività e iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,88% (0,76% riservata allo Stato)**;



- aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,98% (0,76% riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **1,06% (0,76% riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,6%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,72%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,98%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **1,1%**;
- aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994: **0,08%**;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche ed istituti di credito a qualsiasi uso destinati: **1,14%**;
- aliquota prevista per immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili: **1,14%**;
- aliquota prevista per immobili tenuti a disposizione: **1,14%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D non utilizzati direttamente dal soggetto passivo e/o coniuge o parenti entro il 2° grado né concessi in locazione: **1,06%**;
- aliquota prevista per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale: **1,14%**;



- aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci: **1,14%**;
- aliquota prevista per i terreni agricoli: **0,46%**;
- aliquota prevista per aree fabbricabili: **1,06%**;
- aliquota prevista per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti in quelle di cui ai punti precedenti: **1,06%**;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Ricordato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Ricordato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di*



approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Visto l'art. 138 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 luglio 2020);

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel caso vi siano più pertinenze della medesima categoria obbligo di indicazione della pertinenza a fini IMU con dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,6%** (con la detrazione di € 200,00 di cui all'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019);
 - aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti concordati" tra le associazioni di inquilini e proprietari ex artt. 2,4 e 5 L. n. 431/98, dove il locatario ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale; con riduzione dell'imposta al 75% a norma del comma 760, art. 1 L. 160/2019 (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,4%**;
 - aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,46%**;



- aliquota prevista per abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale a fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sugli immobili (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,48%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che vi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado per le quali la lettera c), comma 747, art. 1, L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile: **0,58%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) locate con contratto registrato dove il locatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 1,14%) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci a condizione che le stesse non siano locate né date in comodato (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,58%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,76% (totalmente riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività e iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,88% (0,76% riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,98% (0,76% riservata allo Stato)**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **1,06% (0,76%**



riservata allo Stato);

- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,6%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,72%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **0,98%**;
- aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni): **1,1%**;
- aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994: **0,08%**;
- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche ed istituti di credito a qualsiasi uso destinati: **1,14%**;
- aliquota prevista per immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili: **1,14%**;
- aliquota prevista per immobili tenuti a disposizione: **1,14%**;
- aliquota prevista per fabbricati di categoria D non utilizzati direttamente dal soggetto passivo e/o coniuge o parenti entro il 2° grado né concessi in locazione: **1,06%**;
- aliquota prevista per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale: **1,14%**;
- aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci: **1,14%**;
- aliquota prevista per i terreni agricoli: **0,46%**;
- aliquota prevista per aree fabbricabili: **1,06%**;



- aliquota prevista per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti in quelle di cui ai punti precedenti: **1,06%**;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Deliberazione n. 45 del 29/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Proposta N. 2020 / 1132
AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO
-INNOVAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2020

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Proposta N. 2020 / 1132
AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO
-INNOVAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 24/07/2020

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 29/07/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020..

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il 15/08/2020 , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Li, \$
{documentRoot.certificato.DAT
A_FIRMA}

IL SEGRETARIO GENERALE
\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 29/07/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/08/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)